



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Gestione dei Rifiuti
Tipo materia	Tributi
Materia	tributi regionali
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00092 del 16/05/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 090

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 090/DIR/2025/00105

OGGETTO: D.D. n. 69 del 09/04/2025 “Determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a tutti i comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2025.” Rettifica



Il giorno 16/05/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il giorno 07 del mese di Maggio anno 2025, nella sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in Bari, Via Gentile n° 52,

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la D.G.R. n. 1974/2020 di approvazione dell'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

Visti:

- l'art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";

Visto che con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il



deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;

Visto che in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82
$65,01\% \leq RD \leq 75\%$	Riduzione del 30%	€/t 18,07
$75,01\% \leq RD \leq 80\%$	Riduzione del 40%	€/t 15,49
$80,01\% \leq RD \leq 85\%$	Riduzione del 50%	€/t 12,91
$85,01\% \leq RD \leq 90\%$	Riduzione del 60%	€/t 10,33
$RD \geq 90,01\%$	Riduzione del 70%	€/t 7,75

Visto che con la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del sistema premiale



– previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”, statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;

Visto che la succitata pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito che “l’art. 3, c. 40, della legge n. 549 del 1995 va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”- pur riconoscendo in maniera esplicita che “tale interpretazione dimostra però inesorabilmente la portata anacronistica della disposizione - perché finisce per premiare i processi di trattamento dei rifiuti da cui si originano porzioni di R.B.D., condotti in impianti a tecnologia complessa (T.M.B.) che, attualmente, sono obbligatori per legge” - “ed il mancato coordinamento tra la normativa tributaria e quella ambientale”;

Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 con cui la Giunta Regionale, al fine di conformare l’attività amministrativa all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella succitata pronuncia, ha stabilito *“di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall’anno 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge 549/1995”*;

Vista la D.G.R. n. 718 del 19.05.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale ha adottato le linee guida per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto a partire dall’anno 2020 in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020 e nel rispetto delle disposizioni recate dalla normativa tributaria sulle modalità di versamento del tributo speciale e sulla presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori degli impianti di smaltimento nonché delle disposizioni recate dalla normativa ambientale, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla determinazione del tributo. Nella stessa D.G.R. si definisce tra l’altro che:

- ARPA provvede alla validazione dei dati trasmessi e quindi delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai Comuni, ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art.205, c.3 sexies del T.U. Ambiente;
- AGER successivamente trasmette alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, attestazione relativa allo stato corrente dell’impiantistica in esercizio sul territorio regionale in cui vi sia indicazione degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, “effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, me che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata a discarica” e, al contempo, dei Comuni che conferiscono i propri rifiuti urbani presso i suddetti impianti



- La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, infine determina il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energetico dei rifiuti solidi, sulla base della documentazione di cui ai punti precedenti e nella misura della tabella seguente in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018, art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018 e art. 3, c. 40, L. n. 549/1995]:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t		20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98	€/t 6,196
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82	€/t 5,164
$65,01\% \leq RD \leq 75\%$	Riduzione del 30%	€/t 18,07	€/t 3,614
$75,01\% \leq RD \leq 80\%$	Riduzione del 40%	€/t 15,49	€/t 3,098
$80,01\% \leq RD \leq 85\%$	Riduzione del 50%	€/t 12,91	€/t 2,582
$85,01\% \leq RD \leq 90\%$	Riduzione del 60%	€/t 10,33	€/t 2,066
$RD \geq 90,01\%$	Riduzione del 70%	€/t 7,75	€/t 1,55

CONSIDERATO che:

- Con D.D. n. 69 del 09/04/2025 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha provveduto a determinare, per ciascun Comune della Regione Puglia e sulla scorta dei dati di raccolta differenziata validati da ARPA Puglia, l'aliquota di



- tributo ecotassa dovuto per l'anno 2024;
- Con comunicazione prot. 2439 del 16/04/2025 il Comune di Casalvecchio di Puglia chiedeva chiarimenti in merito all'aliquota ecotassa imputata nella D.D. n. 69 del 09/04/2025;
 - Con nota prot. 7599 del 23/04/2025 il Comune di Gagliano del Capo chiedeva chiarimenti in merito all'aliquota ecotassa imputata nella D.D. n. 69 del 09/04/2025;

Sulla scorta delle comunicazioni su indicate si è proceduto ad una ricognizione generale delle aliquote ecotassa attribuite ai Comuni della Regione Puglia nella D.D. n. 69 del 09/04/2025. Dalla ricognizione è emersa una difforme imputazione dell'aliquota ecotassa per i Comuni di Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Gagliano del Capo ed Erchie, le quali vengono rideterminate come in appresso:

Prov. FOGGIA	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 6			
Casalnuovo Monterotaro	ND	30,98	6,196
Casalvecchio di Puglia	66,93	18,07	3,614
Prov. BRINDISI	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 1			
Erchie	72,63	18,07	3,614
Prov. LECCE	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 8			
Gagliano del Capo	67,48	18,07	3,614

Resta fermo che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta con D.G.R. n. 718 del 19.05.2020, la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, riconosciuta in via preventiva con il presente atto, non potrà essere applicata in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo,



misure straordinarie di gestione stabilite per effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto si trovi nelle condizioni di non poter effettuare un ciclo di trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica. In tali ipotesi, come stabilito con DGR n. 718 del 19.05.2020, AGER provvederà a dare comunicazione della carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, c. 40 della L. n. 549/1995 ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche - indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare un ciclo di trattamento idoneo a consentire, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare il suddetto trattamento e la data da cui esso è stato ripristinato. Questa Sezione provvederà a rideterminare l'importo dovuto per l'anno 2024 entro il 30 giugno dell'anno successivo sulla scorta della certificazione riepilogativa trasmessa da AGER contenente la chiara evidenza per ciascun comune interessato delle variazioni intervenute presso gli impianti di trattamento, con riferimento all'intervallo di tempo e ai quantitativi di rifiuti a cui non è stato possibile applicare la tariffa ridotta.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto nell'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DETERMINA

- di fare proprie le risultanze istruttorie riportate in premessa;



- il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto per l'anno 2025 per i Comuni di Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Gagliano del Capo ed Erchie, in rettifica alla D.D. n. 69 del 09/04/2025, come riportato nella seguente tabella, sulla base dall'attestazione trasmessa da AGER dalla quale emerge che tutti i Comuni conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati (RUR) presso impianti complessi che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, "effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica":

Prov. FOGGIA	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 6			
Casalnuovo Monterotaro	ND	30,98	6,196
Casalvecchio di Puglia	66,93	18,07	3,614
Prov. BRINDISI	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 1			
Erchie	72,63	18,07	3,614
Prov. LECCE	% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	Ecotassa 2025	20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)
ARO 8			
Gagliano del Capo	67,48	18,07	3,614

- resta fermo che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta con DGR n. 718 del 19/05/2020, la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, riconosciuta in via preventiva con il presente atto, non potrà essere applicata in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per



effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto si trovi nelle condizioni di non poter effettuare l'ordinario trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica;

- in tali ipotesi, come stabilito dalla Giunta con DGR n. 718 del 19/05/2020, Ager provvederà a dare comunicazione della carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, c. 40 della L. n. 549/1995 ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche - indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare l'ordinario ciclo di trattamento ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare l'ordinario trattamento e la data da cui il trattamento ordinario è stato ripristinato. Questa Sezione provvederà a rideterminare l'importo dovuto per l'anno 2024 entro il 30 giugno dell'anno successivo sulla scorta della certificazione riepilogativa trasmessa da AGER contenente la chiara evidenza per ciascun comune interessato delle variazioni intervenute presso gli impianti di trattamento, con riferimento all'intervallo di tempo e ai quantitativi di rifiuti a cui non è stato possibile applicare la tariffa ridotta.

Il presente atto viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nell'albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni di Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Gagliano del Capo ed Erchie;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà trasmesso in copia ad AGER;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario
Dott. Federico SERAFINO

La Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche

Servizio Gestione dei Rifiuti

Dott.ssa Antonietta RICCIO

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Federico Serafino

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Antonietta Riccio